



REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL COMITATO REGIONALE DI COORDINAMENTO DELLE UNIVERSITÀ DEL LAZIO

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento, nel rispetto del DPR del 27 gennaio 1998, n. 25, pubblicato sulla GU n. 39 del 17 febbraio 1998, con cui sono stati istituiti i Comitati Regionali di coordinamento per le Università italiane, disciplina lo svolgimento delle procedure elettorali per la nomina dei rappresentanti degli studenti in seno al Comitato Regionale di Coordinamento delle Università del Lazio, nel seguito denominato, per brevità, CRUL.

Art. 2 – Indizione delle elezioni

L'elezione dei rappresentanti degli studenti in seno al CRUL avviene nella prima metà del mese di dicembre di ogni anno dispari. Essa viene indetta dal Presidente del CRUL con proprio decreto almeno un mese prima.

Art. 3 – Elettorato attivo e passivo

L'elettorato attivo e l'elettorato passivo sono costituiti entrambi dai rappresentanti degli studenti nei senati accademici e nei consigli di amministrazione, o negli organi equiparati, delle Università del CRUL.

Art. 4 – Commissione elettorale

Lo svolgimento delle operazioni elettorali e quelle di scrutinio sono affidate a una Commissione elettorale, nominata dal Presidente del CRUL e composta da 3 funzionari amministrativi, dipendenti dell'Ateneo del Presidente del CRUL.

Art. 4 – Modalità di svolgimento

Le votazioni si svolgono con il sistema dello scrutinio segreto. Ciascun elettore riceverà una scheda elettorale sulla quale potrà apporre una sola preferenza. L'identificazione da parte della Commissione



elettorale avverrà previa esibizione di un documento di riconoscimento valido, munito di fotografia. Nel caso in cui, a causa del conseguimento di un numero pari di voti da parte di due o più candidati, più di tre rappresentanti si trovino nella condizione di candidati maggiormente votati si procederà al ballottaggio tra i due o più candidati che occupino *ex aequo* la terza posizione della graduatoria dei votati. Il ballottaggio si terrà subito dopo la conclusione delle operazioni di scrutinio relative alla prima votazione, presso la stessa sede e senza necessità di ulteriore convocazione del corpo elettorale. Risulterà eletto il candidato che nel ballottaggio otterrà un maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità, sarà nominato in carica il più giovane per età anagrafica. Per la validità delle votazioni, è richiesto il raggiungimento del quorum minimo di votanti pari al 51 % del totale degli aventi diritto al voto.

Art. 6 – Candidature

Le candidature devono essere presentate al Presidente del CRUL, anche a mezzo posta elettronica, almeno ventiquattro ore prima dell'inizio delle votazioni. La candidatura è requisito indispensabile di eleggibilità: il rappresentante degli studenti non formalmente presentatosi quale candidato, che conseguisse un numero di voti tale da occupare una delle prime tre posizioni della graduatoria dei votati, non potrà essere comunque nominato quale rappresentante degli studenti in seno al CRUL.

Art. 7 – Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio sono effettuate successivamente alla chiusura delle votazioni.

Art. 8 – Nomina dei rappresentanti eletti

Risultano eletti i tre candidati maggiormente votati.

Gli eletti sono nominati con un decreto del Presidente del CRUL.

Art. 9 – Durata del mandato, cessazione dalla carica e sostituzioni

La durata del mandato è pari ad un biennio, con decorrenza a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di svolgimento delle elezioni.

Il mandato decade con il mancato status di studente, in tal caso subentrerà come rappresentante degli studenti nel CRUL il candidato non eletto con maggior numero di voti.



Art. 10 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto e per la disciplina di casi specifici, si farà riferimento al Regolamento elettorale Studenti vigente nell'Ateneo sede delle votazioni.